



Misure urgenti in materia di cultura D.L. 201/2024 / A.C. 2183

Dossier n° 175 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
28 gennaio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2183
D.L.	201/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	13
Date:	
pubblicazione in G.U.:	27 dicembre 2024
presentazione:	28 dicembre 2024
assegnazione:	28 dicembre 2024
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Premessa

L'[AC 2183](#), di conversione del **decreto-legge n. 201 del 2024**, recante **misure urgenti in materia di cultura**, è stato presentato alla Camera il 28 dicembre 2024, ed assegnato, in sede referente, alla **VII Commissione (Cultura)**, che ne ha avviato l'esame nella seduta dell'8 gennaio 2025.

Nelle giornate del 14, 15 e 16 gennaio 2025 si è svolto un ciclo di audizioni (la documentazione acquisita è reperibile a [questo link](#)).

Contenuto

Il decreto-legge in conversione è composto da **treddici articoli**.

L'**articolo 1** affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato "**Piano Olivetti per la cultura**", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali.

L'**articolo 2** dispone, ai **commi da 1 a 5**, che il Ministero della cultura istituisca una **unità di missione** per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri.

Il **comma 6** istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze una **posizione dirigenziale di livello generale** avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano.

Il **comma 7** statuisce che l'unità di missione e il dirigente generale sopra citati operano in stretto raccordo e coordinamento con la **Cabina di regia del Piano Mattei**.

L'**articolo 3** introduce tre distinte misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, sono istituiti:

- al **comma 1**, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare **l'apertura di nuove librerie** da parte di **giovani fino a trentacinque anni** di età;
- al **comma 2**, un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 per **l'acquisto di libri**, anche in formato digitale, da parte delle **biblioteche** aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici;
- al **comma 5**, in via sperimentale, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato ad ampliare **l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo** attraverso il

potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo.

I restanti commi recano disposizioni attuative o di natura finanziaria.

L'**articolo 4** autorizza una spesa pari a **800 mila euro** per l'anno 2025 con la finalità di celebrare il venticinquesimo anniversario della **Convenzione europea sul paesaggio**, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

L'**articolo 5** destina alla **Giunta storica nazionale**, all'**Istituto italiano per la storia antica**, all'**Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea** e all'**Istituto italiano di numismatica** un contributo, a decorrere dal **2025**, pari, complessivamente, a **1,8 milioni** di euro.

L'**articolo 6** statuisce che i **oggetti presso i quali è possibile utilizzare** la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**», ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Con previsione analoga, la medesima disposizione statuisce, inoltre, che, con riferimento al pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa "**Bonus cultura 18app**", i medesimi soggetti sono tenuti alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025.

L'**articolo 7, comma 1**, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.

Il **comma 2** rende permanente - a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Il **comma 3** introduce un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato «opere non adatte ai minori di anni 10».

L'**articolo 8**, costituito da un unico comma, prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la nuova denominazione di «**Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali**». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

L'**articolo 9, comma 1**, prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, **non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati**, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, **a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale**.

Il **comma 2** stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna: a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione; b) la necessità della spesa; c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.

Il **comma 3** dispone che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1, vale a dire su fondi del Ministero della cultura non soggetti a esecuzione forzata in quanto destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

Il **comma 4** stabilisce che i provvedimenti mediante i quali i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

L'**articolo 10, comma 1**, interviene sulla norma che consente al Ministero di destinare una **quota dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali** dai suoi uffici dotati di autonomia o dagli enti controllati o vigilati, tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, alla **tutela e valorizzazione** dei beni e delle attività culturali. La novella precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per l'**acquisizione a vario titolo dei beni culturali stessi**.

Il **comma 2** sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, **con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023**. Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun

affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi – a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 - della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società *in house* dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 3** autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2025** al fine di contribuire al funzionamento della **Fondazione museo di fotografia contemporanea**.

Il **comma 4** dispone che la **contabilità ordinaria** intestata al **Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio** - ufficio periferico del Ministero della cultura di cui è stata disposta la soppressione a completamento della riforma organizzativa del predetto Dicastero - **continua a operare fino al 31 dicembre 2025**, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

L'**articolo 11, comma 1**, modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare **una quota dei proventi** prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla **vendita dei biglietti di ingresso** agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a **remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale**. In particolare, la disposizione in esame espunge il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e stabilisce infine che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione.

Il **comma 2** estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i **proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso** siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla **remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali** presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Lo stesso comma stabilisce inoltre che anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., poi riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sono soggetti alla destinazione sopra richiamata, in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente.

L'**articolo 12** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'**articolo 13** dispone in relazione all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Motivi straordinari di necessità e urgenza

Secondo quanto dichiarato nel preambolo, l'emanazione del decreto-legge in esame risponde alla straordinaria necessità e urgenza di:

- emanare disposizioni per favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità;
- emanare disposizioni per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione;
- promuovere la lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea, nonché sostenere le Istituzioni culturali;
- celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio;
- adottare specifiche misure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'impignorabilità dei relativi fondi nonché in materia di formazione;
- adottare specifiche misure per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonché in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito;
- adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di **tutela dei beni culturali** (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e di **ordinamento civile** (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), nonché alla competenza concorrente in materia di **valorizzazione dei**

beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, lett. l), Cost.).

A fronte di questo intreccio di competenze, *si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 2, che rimette a uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione del « Piano Olivetti per la cultura »; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, data la rilevanza assunta in tale contesto dalla competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali;
- articolo 3, comma 4, che rimette a uno o più decreti del Ministro della cultura la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dello stesso articolo, che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di due fondi finalizzati rispettivamente a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età e a sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, alla luce del carattere concorrente (valorizzazione dei beni culturali) e residuale (commercio) delle materie implicate.

Cost175	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.